



Prot. n. 124/144305/002-0.11
Da citare nella risposta

Data 2 DIC. 2005

Allegati:

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Problematiche attinenti la nuova classificazione sismica – quesito dell'Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio di Arezzo e Siena.

Si trasmette per fax

Al Responsabile dell'Ufficio Regionale per la
Tutela dell'Acqua e del Territorio di Arezzo e
Siena

Ai Responsabili degli Uffici Regionali di
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Pistoia e Prato

e, p.c. Al Direttore Generale delle Politiche
Territoriali e Ambientali

Al Responsabile dell'Area di Coordinamento
Tutela dell'Acqua e del Territorio

Si fa riferimento al quesito posto con nota del 11.11.2005, dal Responsabile dell'U.R.T.A.T. di Arezzo e Siena, che riguarda, per le varianti ai progetti già depositati ai sensi della Legge 1086/71 nelle zone di nuova classificazione "l'obbligatorietà o meno dell'applicazione della normativa antisismica sui manufatti oggetto di variante depositate dopo il 23.10.2005. In sostanza si deve stabilire come vanno considerate le varianti a progetti già depositati:

- a) Sono opere nuove e quindi da assoggettare alla normativa antisismica;
- b) Non sono da assoggettare alla normativa antisismica."

Con la presente si intendono fornire ulteriori indicazioni (in parte già contenute nella ns. nota n° 126924 del 24.10.2005), al fine di omogeneizzare il comportamento degli Uffici, in particolare per le zone di nuova classificazione sismica per le quali, a seguito dell'applicazione dell'Ord. 3274/03, è stata data possibilità di utilizzare fino al 23.10.2005, anche la normativa non sismica.

Le seguenti indicazioni sono scaturite a seguito della riunione del tavolo tecnico degli U.R.T.A.T. svoltosi in data 24.11.2005 e sentito il competente ufficio Affari Generali della Direzione Generali delle Politiche Territoriali e Ambientali.

Per i progetti depositati ai sensi della Legge 1086/71 prima del 23.10.2005, a seguito di un titolo abilitativo edilizio e con lavori iniziati prima del 23.10.2005, se viene depositata una variante dal 24.10.2005:

- 1) che NON HA COMPORTATO modifiche al titolo abilitativo edilizio originario (devono ricorrere le condizioni di cui all'art. 83 comma 12 e art. 84 comma 3 della L.R.1/05), la variante prosegue nel regime normativo (senza criteri antisismici) scelto dal costruttore/committente.

2) che HA COMPORTATO modifiche al titolo abilitativo edilizio originario e:

a) **il costruttore/committente è in possesso del titolo abilitativo variato ma sono iniziati i lavori strutturali di variante prima del 23.10.2005, senza aver depositato il progetto di variante**, la variante non è soggetta all'applicazione della normativa sismica.

In questo caso si devono comunque applicare i disposti di cui all'art. 14 della Legge 1086/71 (omessa denuncia dei lavori);

b) **il costruttore/committente è in possesso del titolo abilitativo variato ma NON sono iniziati i lavori strutturali di variante alla data del 23.10.2005, il progetto della variante deve essere depositato sia ai sensi della Legge 1086/71 che della Legge 64/74 (sismica).**

In questo caso si deve procedere ad una revisione strutturale del progetto che tenga conto dei criteri antisismici.

Al momento del deposito della variante, il costruttore/committente deve produrre **l'attestazione comprovante che la variante abbia o meno comportato modifiche** all'originario titolo abilitativo edilizio e contestualmente darne comunicazione al Comune per gli adempimenti di propria competenza.

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare il Geom. A. Melozzi (tel. 055-4389069, e-mail: andrea.melozzi@regione.toscana.it).

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Dott. Arch. Maurizio Ferrini



MF/am

C:\Documenti\Riclassificazione sismica 2003\quesiti\quesito varianti 1086.doc